

Cl: 8.10
Fasc:N.3.1/2024

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ CASCINA
RONCAGLIA, NEL COMUNE DI CHERASCO
PROPONENTE: F.P. BETON S.R.L., VIA STURA N. 14, 12062 – CHERASCO.
ESITO PROCEDIMENTO – ASSOGGETTAMENTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.01.2024 con prot. di ric. n. 1233, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società F.P. BETON S.r.l., con sede legale in Via Stura n. 14 a Cherasco;
- con nota provinciale prot. n. 3223 del 16.01.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 16 gennaio al 14 febbraio 2024;
- con nota prot. n. 3225 del 16.01.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i.2 *"Cave e torbiere fino a 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)"* della L.R. 13/2023.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 13244 del 16.02.2024, la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere** ha trasmesso il Parere unico regionale.
 - Il **Settore Difesa del Suolo**, nel parere trasmesso per le vie brevi, rileva che l'area di cava è suddivisa nei lotti A e B. Una parte del Lotto A verrà ritombata solo parzialmente in modo da lasciare affiorare la falda idrica, creando un'area umida. Occorrerà effettuare delle batimetrie in corrispondenza del tratto di Torrente Stura di Demonte e stralciare la porzione del lotto ricadente in fascia A del PAI. Sarà inoltre necessario stralciare anche la porzione più esterna del Lotto B, che interferisce con un dissesto PAI legato alla dinamica fluviale e torrentizia a pericolosità molto elevata (Ee);

- Il **Settore Geologico**, nel parere prot. 1362 del 02.02.2024, ritiene che, nelle successive fasi autorizzative, dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:
 - dovrà essere esclusa qualsiasi interferenza degli scavi in progetto con le ripide scarpate di terrazzo del T. Stura di Demonte;
 - andrà approfondita l'eventuale presenza di incisioni o vie preferenziali di scorrimento delle acque lungo le superfici di scarpata di terrazzo in direzione del sito di cava, adeguando di conseguenza, se necessario, il sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche della cava sia in fase di cantiere che a recupero ambientale ultimato;
 - le previste terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni e classificate come sottoprodotti da utilizzarsi per la ricomposizione morfologica del sito dovranno avere caratteristiche fisiche e mineralogiche tali da non arrecare pericolo alla salute dell'uomo e pregiudizio per le acque sotterranee e, più in generale, per l'ambiente e dovranno altresì avere permeabilità tale da non alterare l'andamento della falda e consentire con successo il successivo riuso dell'area a fini agricoli;
 - il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere accantonato in posizione opportuna e con la massima cura in cumuli di limitata altezza, debitamente protetti, in modo che non possa essere eroso o dilavato.
- Il **Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, con il parere prot. 1789 del 12.02.2024, comunica che il progetto in esame non rientra nelle competenze autorizzative attribuite al Settore stesso.
- Il **Settore Tecnico Piemonte Sud**, nel parere prot. 1446 del 05.02.2024, ritiene che nel corso del successivo iter di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89, dovrà essere redatto un progetto definitivo dell'intervento estrattivo e delle successive opere di recupero morfologico ed ambientale, nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche e degli obiettivi, enunciati nello Studio Preliminare di Impatto Ambientale, nella Relazione agronomica e nella Relazione Forestale presentati a corredo dell'istanza in epigrafe, relativi in particolare alla necessità di ridurre gli effetti conseguenti alla coltivazione di cava sull'assetto idrogeologico del sito.
- Il **Settore Urbanistica Piemonte Occidentale**, nel parere prot. 1676 del 09.02.2024, propone che l'intervento sia escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, concordando in termini generali con l'opportunità di attivare specifica variante urbanistica - così come operato dalla società proponente - redatta ai sensi dell'art. 17bis c. 4 della l.r. 56/77 e dell'art. 8 comma 4 della l.r. 23/2016.
In materia di paesaggio, in linea generale e a titolo collaborativo, rammenta che il progetto definitivo dell'Opera, soggetto alle procedure autorizzative in materia di paesaggio di competenza comunale, dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", prima parte e ricorda che dette prescrizioni sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Il Settore **Polizia mineraria, cave e miniere**, visti i pareri di competenza dei diversi Settori regionali, sopra riportati, propone le seguenti osservazioni:

1. non è chiaro a quale profondità siano stati spinti i piezometri realizzati in prossimità dell'area di cava e a quale profondità sia stato intercettato il substrato geologico terziario;
2. mancano sezioni geologiche di dettaglio utili a definire con maggiore precisione lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi e, conseguentemente, la profondità di massimo scavo, che dovrà mantenere un franco di 1 m dalla base dell'acquifero superficiale;
3. il valore caratteristico dell'angolo di resistenza al taglio dei depositi ghiaioso-sabbiosi utilizzato nelle verifiche di stabilità (39°) non corrisponde al valore caratteristico di resistenza al taglio riportato nel modello geotecnica (36°);
4. la distribuzione dei valori dei fattori di sicurezza in corrispondenza delle sezioni che

attraversano le sponde scavate nei materiali naturali (Figg. 15 e 16 della Relazione geologica) evidenzia una netta diminuzione dei valori sotto falda, nella porzione inferiore e media delle scarpate. Occorre inoltre considerare che, contestualmente alle operazioni di scavo, è previsto il ritombamento della fossa per strisce successive e che i materiali utilizzati per il recupero morfologico avranno caratteristiche geotecniche eterogenee tra loro e sicuramente diverse rispetto a quelle dei depositi ghiaioso-sabbiosi. Pertanto, l'inclinazione delle scarpate sotto falda dovrà essere rivista.

- con nota prot. ric. n. 14392 del 20.02.2024, l'**A.S.L. CN2**, per quanto di competenza, comunica le proprie valutazioni e richieste di integrazione come di seguito riportato:

“Si prende atto che il livello di soggiacenza della falda freatica si attesta a circa 2 m dall'attuale piano campagna e che lo sfruttamento del giacimento avverrà in parte sottofalda fino alla profondità massima prevista di 6,50 m da p.c. Inoltre verrà mantenuto un franco di 1 m al di sopra della base dell'acquifero, al fine di prevenire fenomeni di interferenza tra l'acquifero superficiale e quello profondo. Al riguardo si richiede l'adozione di adeguate misure, atte a prevenire e mitigare i possibili impatti a tutela della risorsa idrica, tra le quali il monitoraggio periodico della stessa mediante la realizzazione di piezometri (di minima 1 di monte idrogeologico e 2 di valle) e l'effettuazione di un bianco ambientale prima dell'inizio dei lavori. In merito alle operazioni di ritombamento, si prende inoltre atto che la Parte garantisce la tracciabilità dei materiali depositati nell'area e prevede la verifica su base analitica delle caratteristiche chimiche del materiale utilizzato.

Nel progetto vengono previsti i seguenti recuperi ambientali:

- lotto A, una parte a recupero agricolo e una parte ad uso naturalistico con creazione di zona umida mediante affioramento della falda;
- lotto B, recupero agricolo.

Per quanto riguarda la realizzazione dello specchio d'acqua in progetto, si richiama il fatto che la "scopertura" di una porzione della falda idrica aumenta di conseguenza la sua vulnerabilità. Inoltre la creazione di una zona umida, se non correttamente gestita, può portare alla proliferazione della zanzara tigre con conseguente incremento del rischio di trasmissione all'uomo di malattie. Si richiede alla parte di relazionare nel merito, con particolare riferimento ai monitoraggi da implementare e mantenere nel tempo.

Si prende atto che un tassello di circa 7.132 mq dell'area in esame, sfruttato ai fini estrattivi, risulta coperto da vegetazione boschiva. Tra le misure di compensazione della trasformazione di tale porzione di bosco in sito di cava, si fa presente di prediligere il rimboschimento dell'area destinata a recupero naturalistico.

Si ritiene inoltre necessario prevedere dei controlli per contrastare l'eventuale diffusione dell'erba infestante "ambrosia artemisiifolia", produttrice di grandi quantità di polline allergenico. Infine si rammenta di osservare puntualmente gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici associati alle mansioni svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..”

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 20 febbraio 2024 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di:

- autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.;
- autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Variante Urbanistica ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e la Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza del Comune di Cherasco.

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto proposto prevede la coltivazione di una nuova cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Cascina Roncaglia a Cherasco. L'area di cava è suddivisa in lotto A e lotto B, nella pianura alluvionale del torrente Stura di Demonte, in sponda destra idrografica, a circa 1,5 km dal centro dell'abitato del Comune di Cherasco ed a circa 1,2 km

dalla frazione di Roreto, in un tratto pressoché pianeggiante del fondovalle subplanare. I due lotti di cava sono divisi da un canale irriguo denominato “Canale dei Molini Torre e Pallavicino”. La nuova cava ricade in parte in area P.A.I del fiume Po – fascia B per tutto il lotto A (una minima parte ricade in fascia A), mentre il lotto B ricade per metà in fascia B e per metà in fascia C del P.A.I. Attualmente l’area di cava è quasi interamente sfruttata a fini agricoli ad esclusione di circa 5.500 mq nella parte centrale del lotto A, tale area risulta coperta da vegetazione boschiva. Il metodo di coltivazione sarà di tipo a fossa con approfondimento per strisciate successive parallele larghe 20-30 mt.

Il progetto prevede il ritombare l’invaso di cava in modo da raggiungere una configurazione finale idonea alle attività agricole. Una parte del lotto A verrà ritombato solo parzialmente in modo da lasciare affiorare la falda idrica, creando un’area umida, caratterizzata da un recupero ambientale di tipo naturalistico, prevedendo la realizzazione di uno specchio d’acqua.

3. Dal punto di vista ambientale

a) Materiali di ritombamento quali terre e rocce da scavo

Per il riuso agronomico futuro delle superfici residuali e per contatto diretto con la falda affiorante nell’area umida nel lotto A, i circa 190.000 m³ di Terre Rocce da Scavo (p. 4.1.2 relazione tecnica) di provenienza esterna e da riutilizzare come sottoprodotti per il ritombamento dello scavo (ex DPR 120/2017), dovranno essere oggetto di analisi chimica all’origine, onde rispettare i limiti della Tabella 1 (colonna A), Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC) e sarebbe opportuno che la Ditta effettuasse un test di cessione ai sensi del DM 05 febbraio 1998, su ogni lotto di terre e rocce da scavo in ingresso alla cava, con dimensione massima pari a 3.000 m³, tale da accertare il rispetto dei limiti della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC).

b) Recupero ambientale

Per il “lotto A” si rileva come la previsione di realizzare superfici che verranno unicamente inerbite (alternandole a macchie arboreo-arbustive) rappresenta una criticità non trascurabile, dal momento che si tratta di ambienti che, se non gestiti, sono destinati ad evolvere più o meno rapidamente verso cenosi di scarso valore ecologico, con l’insediamento di entità indesiderate (ruderali e/o alloctone), pertanto si ritiene opportuna la revisione del progetto di recupero prevedendo il rimboschimento di tutta l’area circostante il previsto specchio d’acqua, eventualmente riservando parte della superficie a mantelli pre-forestali costituiti da arbusteti densi dell’ordine dei Prunetalia al fine di incrementare l’eterogeneità strutturale delle cenosi realizzate.

Per lo specchio d’acqua, sarebbe stato opportuno corredare il progetto con almeno una sezione tipo che evidenziasse anche l’escursione della falda, fattore in grado di condizionare il successo della realizzazione delle prospettate aree a canneto.

Richiamate le linee guida di cui all’Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, stante la necessità di adottare tutti gli accorgimenti utili a prevenire l’insediamento e la diffusione di entità della flora alloctona all’interno del sito estrattivo, è necessario che l’attività di sorveglianza descritta nel cap. 3.2.1 dell’elaborato 6 - Relazione agronomica, non sia limitata ai soli cumuli di terreno scoticato ma venga estesa all’intero sito, sia durante la sua coltivazione che per la durata delle cure culturali previste a valle degli interventi di recupero ambientale dello stesso.

Si rileva la necessità di prevedere misure atte a mitigare o a compensare almeno in parte l’interferenza con la rete ecologica e la perdita o la riduzione dei servizi ecosistemici attualmente assicurati dal suolo e dalla vegetazione sulle aree interessate dal progetto.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*"

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. 14392 del 20.02.2024 dell'**A.S.L. CN2** e la nota prot. ric. n. 13244 del 16.02.2024 della **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) l'attività estrattiva prevista interessa la falda idrica libera e vi è la necessità di tutelare le acque superficiali, le falde idriche e gli acquiferi profondi, oltre ai diritti delle concessioni in essere (pozzi), salvaguardando il substrato roccioso situato alla base della falda libera;
- b) l'attività comporterebbe la rimozione di una superficie boschiva pari a circa 7.132 mq;
- c) l'area di cava ricade in fascia A, B e C del P.A.I.;
- d) dal punto di vista della compatibilità con la pianificazione di bacino non risulta corretto in riferimento alle distanze minime che devono intercorrere tra l'alveo inciso e l'area oggetto di autorizzazione, in quanto, la DGR 24-13678 del 18 ottobre 2004, nell'allegato n. 1 - "*Criteri generali alla pianificazione delle attività estrattive nei territori interessati dal PAI e dalle successive varianti*" all'art. 4 prevede che "*Nei corsi d'acqua delimitati dalle fasce, per evitare l'innescio di intensi processi di instabilità plano-altimetrica del corso d'acqua, la localizzazione di nuove attività estrattive ed ampliamenti di quelle esistenti superiori al 10% di quanto già autorizzato, non dovrà attuarsi ad una distanza inferiore ai 150 m dalle sponde dell'alveo inciso.....*", pertanto il limite di 150 m dovrà essere calcolato in base all'effettiva distanza tra il limite della sponda dell'alveo inciso e sarà necessario stralciare una piccola porzione del Lotto A, in corrispondenza del tratto di tale lotto ricadente in fascia A del PAI, oltre allo stralcio della porzione più esterna del lotto B, la quale interferisce con il dissesto Ee del PAI;
- e) il progetto prevede il riempimento di una vasta area dei vuoti di cava (circa 212.400 mc)

utilizzando terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto (ex DPR 120/2017), per una quantità di circa 198.545 mc, provenienti da cantieri esterni e sfridi dell'attività non utilizzabili per questioni qualitative, che andrebbe ad essere attraversato da flussi idrici della falda libera;

- f) l'allegato 4 del DPR 120/2017 prevede che *“in contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali”*;
- g) l'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 per la gestione dei rifiuti da industrie estrattive cita che *“l'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo”*;
- h) il progetto interferisce con il disegno della rete ecologica individuato per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM “Biodivalp”, il sito estrattivo interesserà l'area prioritaria denominata “13-Stura di Demonte”;
- i) una criticità non trascurabile riguarda il recupero ambientale del lotto A, in quanto il progetto prevede la realizzazione di superfici che verranno completamente inerbite, alternandole a macchie arboreo-arbustive, ma essendo ambienti destinati ad evolvere verso cenosi di scarso valore ecologico con l'insediamento di entità indesiderate, si ritiene opportuno prevedere il rimboschimento di tutta l'area circostante lo specchio d'acqua in progetto;
- j) vi è la necessità di prevedere misure atte a mitigare o a compensare almeno in parte l'interferenza con la rete ecologica e la perdita o la riduzione dei servizi ecosistemici attualmente assicurati dal suolo e dalla vegetazione sulle aree interessate dal progetto;
- k) in data 20 febbraio 2024, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 13810 del 19.02.2024 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Cave di cui alla nota prot. ric. n. 11772 del 12.02.2024, Ufficio Acque di cui alla nota prot. 14204 del 20.02.2024 e del Settore Tutela del Territorio – Ufficio Gestione Rifiuti di cui alla nota prot. 17974 del 04.03.2024 ed istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché viste le caratteristiche ecosistemiche e paesaggistiche del sito in oggetto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.01.2024 con prot. di ric. n. 1233, da parte del legale rappresentante della società F.P. BETON S.r.l., con sede legale in Cherasco, Via Stura n. 14, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 20 febbraio 2024, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti sulle componenti ambientali coinvolte, la procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023, dovrà tenere conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.
2. **DI PRESCRIVERE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023 dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e

all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

STABILISCE

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale